

ACCORDO QUADRO

per la promozione di azioni congiunte, orientate alla promozione dell'efficientamento energetico

tra

L'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari - ANACI, con sede in Via Cola di Rienzo 212 - Roma - 00193 (RM), nella persona del Presidente

e

PERCERTO SCpA con sede in Via in Arcione, 71 00187 Roma (RM), ("**PERCERTO**") nella persona del Presidente

di seguito chiamati anche singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, è la più grande Associazione a livello nazionale che raggruppa circa 7.000 amministratori di condominio e di immobili professionisti, con proprie sedi presenti in tutte le province e regioni d'Italia, e con iscritti tutti dotati di partita iva in quanto statutariamente obbligatoria. I quadri dirigenziali ANACI, circa 1.400 iscritti, come prescritto dallo Statuto, sono tutti certificati alla Norma UNI 10801 che definisce e certifica i requisiti e le funzioni dell'amministratore condominiale ed immobiliare.

ANACI è in grado di erogare, grazie ad un corpo docenti presente su tutto il territorio nazionale, una formazione libera, autonoma e di qualità sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

L'obiettivo principale di ANACI è infatti quello di elevare tutti gli iscritti ad un livello formativo e culturale in linea con le indicazioni del Decreto Ministeriale 109/23 sui C.T.U.

PERCERTO (Periti CER Total Organization) è un progetto innovativo promosso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati attraverso il quale incentivare la partecipazione al processo di transizione energetica non solo degli iscritti all'Ordine, ma anche di altri professionisti, enti, associazioni, imprese, cittadini.

Il progetto **PERCERTO** trova la sua concretizzazione con la costituzione, in data 10 ottobre 2024, della Società Cooperativa per Azioni PERCERTO ai sensi dell'articolo 2615 ter e dell'articolo 2462 del Codice civile

PERCERTO offre uno strumento privilegiato di accesso alle opportunità del nuovo mercato dell'energia sulle varie aree geografiche del territorio nazionale

PERCERTO supporta le PMI, i cittadini e gli Enti nel percorso di transizione energetica secondo gli obiettivi comunitari in coordinamento con le iniziative promosse dal CNPI fin dal 2021

PERCERTO, promuove accordi con l'intera filiera dell'energia, garantendo l'efficiente gestione dei progetti di transizione energetica e facilitando l'accesso ad incentivi e servizi di flessibilità energetica di alta qualità.

VISTO

- Lo Statuto dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari ANACI
- Lo Statuto della Società Cooperativa per azioni PERCERTO

ATTESO CHE

le Parti intendono avviare la collaborazione per lo sviluppo di Configurazioni per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile su cabina primaria, finalizzate al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui alla Misura 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di prestazioni di altri servizi accessori ad essa relativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Clausola di inscindibilità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(Obiettivi)

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra le parti per favorire forme di collaborazione per lo studio, la promozione e la messa in campo di azioni orientate alla promozione dell'efficienza energetica, nello specifico:

- a) promuovere modelli innovativi di tecnologie avanzate di gestione e consumo dell'energia per ridurre l'impatto ambientale e favorire il passaggio alle fonti rinnovabili;
- b) promuovere un modello di condivisione e collaborazione per massimizzare i benefici collettivi;
- c) partecipare a seminari e tavole rotonde su problematiche di comuni interesse presentando contributi congiunti, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali;
- d) concordare, a livello provinciale e regionale, forme idonee di divulgazione dei convegni e dei seminari informativi che si terranno in stretta collaborazione fra PERCERTO e ANACI;
- e) condividere percorsi formativi condivisi, rivolti anche agli studenti e ai giovani professionisti e amministratori di condominio;

- f) condividere iniziative divulgative e di sensibilizzazione dei cittadini per utilizzo delle energie alternative.

Art. 3

(Oggetto)

1. Per le finalità di cui in premessa e per gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare e ad attuare un piano integrato di interventi condivisi che potrà prevedere, a mero titolo esemplificativo, azioni, progetti, partecipazioni a bandi regionali, nazionali ed europei o iniziative finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, promozione, informazione, formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica e professionale qualificata nel campo della sostenibilità ambientale ed energetica.
2. Le parti si impegnano ad informare i propri aderenti della sottoscrizione del presente Protocollo e a promuovere e sviluppare le attività consulenziali e professionali di cui al comma 1.
3. Le attività informative di cui al precedente comma possono consistere in iniziative di divulgazione, pubblicazione di notizie sul sito web di ANACI e di PERCERTO, impiego di volantini e strumenti di comunicazione sui media e social e ogni altro intervento finalizzato alla più ampia diffusione delle opportunità in materi di transizione energetica.

Art. 4

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

PERCERTO si impegna, con la rete nazionale rappresentata dai Periti Industriali, a supportare gli associati di ANACI a trovare le migliori soluzioni tecniche orientate alla promozione dell'efficientamento energetico nei condomini;

ANACI si impegna, con la propria rete di amministratori di condominio, ad informare i condomini dei benefici portati dall'adesione a PERCERTO e dei servizi disponibili, progettuali, professionali e gestionali.

Art. 5

(Corrispettivi e spese)

Il presente Protocollo d'intesa non comporta alcun onere economico e si intende concordato senza alcuna finalità lucrativa né presuppone prestazioni corrispettive per alcuna delle Parti.

Le Parti concordano che il presente Protocollo e, in particolare, i contenuti e le modalità attuative degli obiettivi di collaborazione reciproca fra PERCERTO e ANACI, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, saranno attuati anche tramite l'eventuale sottoscrizione di ulteriori e successivi accordi fra le Parti.

Le Parti di volta in volta concorderanno eventuali spese vive da sostenersi relativamente agli interventi congiuntamente individuati di cui all'art. 3, co. 1 del presente Protocollo.

Art. 6

(Durata)

Il presente Protocollo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Le Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da concordare.

Art. 7

(Atti integrativi)

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del presente Protocollo.

Art. 8

(Principi di collaborazione e modifiche)

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Protocollo è stata da esse negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità.

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

Art. 9

(Comitato di coordinamento)

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative e di controllo, per l'effettiva attuazione del presente Accordo quadro, composto da un rappresentante per Parte.
2. Il Comitato si riunirà, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati in premessa e nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.
3. Le Parti si impegnano ad illustrare e portare all'attenzione del Comitato di coordinamento tutte le iniziative collegate alle attività di cui al presente Accordo quadro.

Art. 10

(Clausola privacy ai Sensi del Regolamento UE 2016/679)

1 Le Parti s'impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano da esse acquisiti nell'esecuzione e in dipendenza del presente Contratto, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2 Le Parti, inoltre, confermano di essersi scambiate l'informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11

(Diritti dei Terzi)

Il presente accordo è convenuto nell'interesse esclusivo delle Parti e non intende creare, come in effetti non crea, alcun diritto o vantaggio a favore della clientela e/o di altri terzi.

Art. 12

(Divieto di cessione)

Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o gli obblighi nascenti dal presente Accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 13

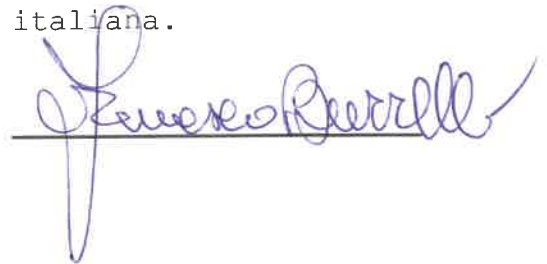
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Per accettazione ANACI

Per accettazione PERCERTO

Roma, 06/06/2025



GIOVANNI
ESPOSITO
06.06.2025
17:10:11
GMT+02:00

Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento).

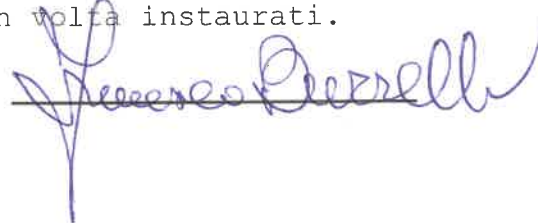
I soggetti sottoscrittori del presente accordo dichiarano di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e di avere preso atto dei diritti connessi a tali normative (diritti di accesso ai dati personali, di cancellazione dei dati, di modifica dei dati, ecc.) ed esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa, senza porre alcun limite. Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di: a) chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; b) chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; c) chiedere la cancellazione dei dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 (tra i quali: dati non necessari o per i quali non vi siano legittime ragioni di conservazione; trattamento illecito; obbligo di cancellazione derivante da norma nazionale o europea) e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo (ed essenzialmente per l'adempimento di un obbligo legale); d) la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, tra le quali: contestazione dell'esattezza e dei dati e periodo di verifica, necessità dell'interessato per esercitare, accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria; vi è stata opposizione al trattamento ed è in corso la relativa verifica); e) richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che li riguardano; g) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul solo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati, fermo restando che il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; h) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma; fax (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - PEC: protocollo@pec.gpdp.it. L'esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati:

Anaci e-mail/PEC:*

Perceto email/PEC: perceto@pec.it

Le Parti si danno reciprocamente atto che Il conferimento dei dati identificativi è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal protocollo. La base giuridica del trattamento è la gestione del Protocollo di intesa e/o l'espletamento di obblighi precontrattuali con l'interessato. I dati personali oggetto del trattamento saranno trattati per la durata del rapporto convenzionale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile. Tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dai rapporti di volta in volta instaurati.

Per accettazione ANACI Nazionale



Per accettazione PERCERTO

GIOVANNI
ESPOSITO
06.06.2025
17:10:11
GMT+02:00



